

ACCORDO PER L'ASSISTENZA FISCALE

Tra

Il Caf Coldiretti S.r.l. con sede in Roma, Via XXIV Maggio, 43, codice fiscale e partita iva n. 04443481009, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dr. Antonio Biso, di seguito anche "Caf" ovvero "Società"

e

l'Unione Generale Lavoratori – Federazione Nazionale Corpo Forestale dello Stato, con sede in Roma, Via Giosuè Carducci, 5, codice fiscale 97474470586, nella persona del rappresentante pro-tempore Sig. Danilo Scipio, di seguito anche "Associazione"

premesso che

- il Caf Coldiretti, società a responsabilità limitata costituita in data 23 gennaio 1993, esercita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, così come modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, la funzione di Centro di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti dipendenti e non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale dei dipendenti al n. 00029;
- in base all'art. 11 del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale i Caf possono avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il Caf, o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il Caf;
- il Caf Coldiretti opera su tutto il territorio nazionale avvalendosi di società di servizi appositamente convenzionate conformemente a quanto previsto dal citato art. 11 del D.M. n. 164/1999;
- l'Unione Generale Lavoratori – Federazione Nazionale Corpo Forestale dello Stato, intende garantire ai propri iscritti un adeguato servizio di assistenza fiscale attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione e a tal fine ritiene di convenzionarsi con il Caf Coldiretti,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il Caf si impegna, direttamente o tramite le strutture operative delle società di servizi di cui si avvale (denominate Impresa Verde, con l'indicazione della provincia o della regione a seconda

dell'ambito territoriale di riferimento), a prestare assistenza fiscale relativamente alla elaborazione dei modelli dichiarativi (730 o Unico PF) e di altre pratiche fiscali a tutti gli iscritti all'Associazione che ne faranno richiesta, secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 2 – Organizzazione del servizio

Il Caf, direttamente o tramite le strutture operative delle società di servizi di cui si avvale, svolge i servizi di assistenza fiscale con le modalità ed i termini di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 ed in conformità agli indirizzi forniti dall'Amministrazione finanziaria.

L'elenco delle strutture operative è disponibile sul sito del Caf all'indirizzo www.cafcoldiretti.it

Gli iscritti all'Associazione dovranno contattare o rivolgersi alla struttura prescelta in modo da verificare gli orari di apertura degli uffici e, ove previsto, fissare un appuntamento per l'erogazione del servizio.

Poiché per i modelli 730 elaborati dai Caf e dagli altri professionisti abilitati viene rilasciato obbligatoriamente, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, lettera b), del D. Lgs. 241/1997, il visto di conformità, che implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i contribuenti che richiedono l'assistenza sono tenuti a presentare copia di tutta la documentazione necessaria a consentire tale verifica.

Al momento dell'adesione al presente accordo il Caf provvederà a fornire un elenco contenente l'indicazione di massima della documentazione utile per l'elaborazione del modello 730 e del conseguente rilascio del visto di conformità.

Art. 3 – Obblighi delle parti

Il Caf per l'espletamento del servizio di cui al presente accordo si avvarrà di personale allo scopo adeguatamente formato.

La Società, attraverso apposita copertura assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori e inadempienze imputabili ai propri operatori nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

L'Associazione si impegna ad informare i propri iscritti riguardo le modalità organizzative del servizio offerto dal Caf.

Art. 4 – Corrispettivo

Per l'assistenza fiscale fornita verranno corrisposti al Caf, o alle strutture delle quali lo stesso si avvale per lo svolgimento dell'attività, i corrispettivi (comprensivi di Iva) di seguito indicati:

Regioni Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Modello 730

- Assistenza alla compilazione:

- singolo: € 28,00
- congiunto: € 45,00

- Autocompilato:
 - singolo: € 13,00
 - congiunto: € 20,00

Unico PF (senza Iva)

- € 44,00

Regioni Lazio, Toscana, Marche e Umbria

Modello 730

- Assistenza alla compilazione:
 - singolo: € 31,00
 - congiunto: € 48,00
- Autocompilato:
 - singolo: € 13,00
 - congiunto: € 20,00

Unico PF (senza Iva)

- € 44,00

Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Valle d'AOSTA

Modello 730

- Assistenza alla compilazione:
 - singolo: € 38,00
 - congiunto: € 58,00
- Autocompilato:
 - singolo: € 15,00
 - congiunto: € 25,00

Unico PF (senza Iva)

- € 50,00

Regione Liguria

Modello 730

- Assistenza alla compilazione:
 - singolo: € 28,00



- congiunto: € 39,00
- Autocompilato:
 - singolo: € 12,00
 - congiunto: € 18,00
- Unico PF (senza Iva)
 - € 43,00

I corrispettivi sopra indicati non interessano le dichiarazioni che presentano determinate peculiarità (ad esempio: presenza di un elevato numero di fabbricati (oltre 8), redditi esteri, compilazione del quadro RW) per le quali le tariffe vengono fissate di volta in volta sulla base della relativa complessità.

Le condizioni di miglior favore eventualmente praticate a livello locale dalle società di servizi facenti capo al Caf Coldiretti troveranno applicazione anche agli iscritti alla vostra Associazione. Per l'applicazione delle suddette tariffe sarà necessario dimostrare l'appartenenza all'Associazione mostrando, ad esempio, l'ultimo cedolino in cui risulti la trattenuta sindacale 800/SAN.

A fronte dell'attività svolta verrà emessa fattura nei confronti dei singoli iscritti all'Associazione. Per quanto riguarda i servizi diversi dalla elaborazione del 730 e dell'Unico PF (come ad esempio: calcolo e stampa dei modelli necessari per il pagamento dell'IMU, della TASI ecc.) i relativi compensi dovranno essere verificati presso le singole strutture delle quali il Caf si avvale, che provvederanno a fatturare i relativi servizi direttamente agli utenti interessati.

Art. 5 – Trattamento dei dati


Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano, in materia di trattamento dei dati e riservatezza, alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 6 - Durata

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2016.

Roma, 11 marzo 2016

Firma
Caf Coldiretti, S.r.l.
AUT. MIN.
00288 ROMA
Il Presidente
Dott. Antonio Bisio



Firma
Unione Generale Lavoratori
Fed. Corpo Forestale dello Stato

Il Segretario Generale
Danilo Scipio

Unione Generale Lavoratori
Federazione Nazionale
Corpo Forestale dello Stato
Via Giosuè Carducci, 5 - 00187 ROMA
C.F. 97474470586